

REGOLAMENTO (CE) N. 946/97 DELLA COMMISSIONE**del 28 maggio 1997****che modifica il regolamento (CE) n. 1172/96 che fissa il bilancio e gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in conigli riproduttori nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CEE) n. 1172/96 della Commissione ⁽³⁾, sono state fissate le quantità per l'approvvigionamento dell'arcipelago in conigli riproduttori originari del resto della Comunità;

considerando che il bilancio suddetto può essere riveduto nel corso della campagna in funzione dell'andamento del fabbisogno delle isole Canarie; che, in base alle informazioni fornite dalle competenti autorità, appare giustificato un aumento del quantitativo di conigli riproduttori per la

campagna 1996/97; che è quindi necessario adattare a tal fine il bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti per le isole Canarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1172/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1996, pag. 17.